

Direttiva CEE/CEEA/CE n° 427 del 21/06/1989

89/427/CEE : Direttiva del Consiglio del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 80/779/Cee relativa ai valori limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride solforosa e le particelle in sospensione.

G.U.C.E. 14 luglio 1989, n. L201

NOTE

Termine di adozione / Recepimento: 11 gennaio 1991.

ART. 1 : il testo dell'articolo è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate alla direttiva richiamata in epigrafe sono ivi riportate;

ALLEGATO : l'allegato è incompleto in quanto le modifiche da esso apportate alla direttiva sovra-richiamata sono ivi riportate.

La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri l'11 luglio 1989.

TESTO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S, vista la proposta della Commissione (Cfr. GU n. C 254 del 30.09.1988, p. 6), visto il parere del Parlamento europeo (Cfr. GU n. C 96 del 17.04.1989, p. 189), visto il parere del Comitato economico e sociale (Cfr. GU n. C 56 del 06.03.1989, p. 6), considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia di ambiente predisposti nel 1973 (Cfr. GU n. C 112 del 20.12.1973, p. 1), nel 1977 (Cfr. GU n. C 139 del 13.06.1977, p. 1), nel 1983 (Cfr. GU n. C 46 del 17.02.1983, p. 1) e 1987 (Cfr. GU n. C 328 del 07.12.1987, p. 1) pongono l'accento sull'armonizzazione delle iniziative volte a tutelare l'ambiente, nonché sulla necessità di ridurre le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici a livelli ritenuti accettabili ai fini della protezione degli ecosistemi sensibili;

considerando che la direttiva 80/779/CEE, modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1985, prevede la possibilità di scelta tra due metodi di campionamento e di analisi e due insiemi di valori limite ad essi associati;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4 di detta direttiva prevede l'obbligo di presentare tra il luglio 1987 e il luglio 1988 precise proposte in merito all'applicazione parallela dei due diversi metodi di misurazione e dei relativi valori limite;

considerando che tali proposte devono tenere conto dei risultati delle misurazioni parallele di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta direttiva nonché della necessità di evitare disposizioni discriminatorie;

considerando che i risultati delle misurazioni parallele dimostrano che i valori limite specificati nell'allegato I e nell'allegato IV della direttiva summenzionata non sono di uguale rigore;

considerando che alcuni Stati membri applicano quelli definiti all'allegato IV;

considerando che ciò induce ad usare metodi di campionamento diversi e tra loro difficilmente confrontabili;

considerando che è essenziale armonizzare i metodi di misurazione e che è quindi opportuno definire e mettere a punto metodi di riferimento o specificazioni tecniche per l'analisi e il campionamento dell'anidride solforosa e delle particelle in sospensione nell'aria;

considerando che, per quanto riguarda le zone oggetto di deroga, gli Stati membri hanno adottato disposizioni a che il rispetto dei valori limite sia assicurato entro il più breve tempo possibile e comunque anteriormente al 1° aprile 1993;

considerando che dette disposizioni si basano sull'uno o l'altro dei due metodi di misurazione e sui valori ad essi associati previsti dalla direttiva 80/779/CEE;

considerando che il duplice approccio per la misurazione delle particelle in sospensione nell'aria è fonte di discriminazione tra gli Stati membri;

considerando che la necessità di elaborare proposte che consentano di evitare tale duplicità, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione progressiva delle disposizioni adottate dagli Stati membri per il rispetto dei valori limite, impone una revisione da attuarsi in due fasi successive;

considerando che, nell'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 3 di detta direttiva per gli Stati membri che applicano l'allegato IV della stessa, si deve tenere conto delle presenti modifiche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Art.1

La direttiva 80/779/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4 è sostituito dal testo seguente: [...].
- 2) Il testo dell'allegato IV è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Art.2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di diciotto mesi dalla notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione i testi delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art.3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989.
Per il Consiglio
Il Presidente
C. ARANZADI

ALLEGATO

All'allegato IV della direttiva 80/779/CEE :

- 1) La tabella A è sostituita dalla tabella seguente: [...].
- 2) Il testo del punto i), primo trattino è sostituito dal testo seguente:
« - Metodo di campionamento: il metodo di riferimento dell'allegato III A. »